

STATUTO

LA SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA
CASTROGIOVANNI 1

Numero REA: TA - 93027

Codice fiscale: 01727760736

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-05-2010 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL REPERTORIO N. 68.713 - RACCOLTA N. 11.062

STATUTO DELLA COOPERATIVA

"LA SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita la Società cooperativa denominata "La Solidarietà Società Cooperativa Sociale"

La società ha sede nel Comune di Taranto, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 18 marzo 2087 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro e opererà conformemente al dettato normativo della legge 8 novembre 1991 n. 381, che detta appunto la disciplina delle Cooperative Sociali e della Legge Regionale n. 21/93 che recepisce ed applica la legge 381/91.

Conseguentemente la Cooperativa si prefigge lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: la gestione dei servizi socio-sanitari, educativi, formativi, anche disciplinati dai regolamenti, dai piani, dai programmi regionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativi assistenziali.

Essa ha per oggetto l'esecuzione di servizi di rilevanza sociale, anche in conformità di progetti specifici di volta in volta approvati dall'Organo Amministrativo, ovvero affidati per la realizzazione alla Cooperativa da Enti privati o pubblici, Istituzioni, persone fisiche o giuridiche anch'esse pubbliche o private, mediante apposite convenzioni, appalti e contratti.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori stabiliscono con la Cooperativa successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma

subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa, a scopo puramente indicativo, potrà svolgere le seguenti attività:

- attività di servizi socio-sanitari, educativi e formativi, interventi di assistenza generale domiciliare ed ambulatoriale degli anziani, all'infanzia ed adolescenza, ai portatori di handicap, ai tossicodipendenti, lungodegenti, menomati e di tutti coloro che per malattia o altro si trovino in stato di necessità o di bisogno o di emarginazione, attraverso l'attuazione di prestazioni a carattere socio-sanitario, fisioterapeutico, di tipo infermieristico e/o assistenziale, per la riabilitazione dei soggetti di cui sopra; l'assistenza in questione sarà offerta anche in caso di degenza presso gli ospedali, case di cura, case di ricovero, centri clinici ed altri;
- effettuare l'assistenza generale, provvedere alla cura morale e materiale della persona, all'assistenza infermieristica;
- gestire servizi di animazione culturale in favore dei soggetti nei cui confronti si effettua attività socio-sanitaria;
- effettuare attività e servizi di riabilitazione;
- organizzazione e gestione di centri diurni, case protette, centri sociali, case famiglia, case alloggio, comunità di tipo residenziale e socializzazione per minori e anziani, diversamente abili, extracomunitari;
- svolgere attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- svolgere attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- strutture di accoglienza per persone anziane, autosufficienti e non, servizi e centri di riabilitazione;
- gestione call center e numeri verdi in favore di categorie deboli, effettuare attività di telesoccorso e telecompagnia;
- effettuare attività di taxi sociale;
- effettuare servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione rivolte ai minori e ai giovani in stato di disagio socio-relazionale e a rischio di devianza, prestati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- effettuare attività e terapia musicali, teatrali e alternative in favore dei minori, attività e terapie assistite dagli animali (pet-therapy);
- istituzione e gestione di colonie marine e montane di asili nido, scuole materne, ludoteche, attività di baby sitting;
- interventi tesi all'integrazione sociale dei giovani in stato di emarginazione e alla formazione degli stessi con problemi comportamentali, per favorire il recupero scolastico e didattico, l'orientamento professionale, il counseling;
- creazione di attività, servizi e corsi di sostegno alla genitorialità;

- organizzazione e gestione di centri di accoglienza madre-bambino con particolare attenzione alle fasce deboli;
- gestione, formazione e supervisione del personale qualificato, offrire servizi di counseling e sostegno psicologico, diagnosi e valutazione psicologica, di psicoterapia, psicologia clinica, abilitazione e riabilitazione psicologica, didattica e formazione in psicologia, psicologia del lavoro e delle organizzazioni, psicologia dell'educazione e dell'orientamento, psicologia di comunità, psicologia giuridica, psicologia della salute, mediazione familiare;
- strutturazione e gestione di attività didattiche e ricreative attraverso l'attuazione di corsi e di laboratori ludici e artistici con obiettivi educativi;
- creazione e gestione di spazi e attività a sostegno delle famiglie rivolte ai minori nel tempo libero;
- organizzazione ed esecuzione di corsi di formazione professionale;
- attività di promozione di turismo sociale in forma diretta, associata e consortile
- attività di sensibilizzazione, formazione e sostegno alle famiglie affidatarie (inclusi singoli) ed adottive.

La società, per il raggiungimento degli scopi indicati potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, associazioni di Comuni e dagli altri enti locali così come da imprese private, stipulare convenzioni, al fine di ottenere finanziamenti e contributi da Enti Pubblici e privati o da singole persone a parziale o totale copertura del servizio prestato, contrarre mutui per il raggiungimento degli scopi sociali.

La Società per la realizzazione delle attività statutarie potrà ricorrere a licitazioni, convenzioni o affidamenti da privati o Enti Pubblici, potrà assumere ordinativi di lavoro anche concorrendo a pubblici appalti.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92 nr. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione del socio persona fisica è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) soci ordinari che svolgono una attività retribuita;
- b) soci volontari, in numero non superiore al 50 (cinquanta) per cento del numero complessivo dei soci; a costoro sarà dovuto, per le prestazioni effettuate, unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, calcolate sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa e saranno soggetti unicamente alle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
- c) soci "persone svantaggiate": si considerano tali gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico e tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli art. dal 47 al 48 della Legge 26 luglio 1975 n. 354, come modificati dalla Legge 10 ottobre 1986 n. 663, i soggetti indicati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Costoro debbono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci a tutti gli effetti della Cooperativa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Ogni socio è iscritto in una apposita Sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci che in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto, devono tuttavia completare la loro formazione o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative del valore di **€. 258,22.**

Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 9 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari.

La cessione delle quote dei soci cooperatori è in ogni caso vietata. In tal caso il socio può recedere dalla società con un preavviso di almeno tre mesi.

Il diritto di recesso non può essere esercitato dal socio prima che siano decorsi due anni dal suo ingresso nella società.

Art. 10 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;
- c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato di attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente.

Art. 11 (Diritti dei soci)

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 13 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c. che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo art. 60.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro di cui CCNL di riferimento, richiamato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01;
- c) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- d) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- e) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
 - f) che previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
 - g) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
 - h) che danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci.
- Il socio potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa imputabile alla condotta dello stesso.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Art. 15 (Delibere di recesso ed esclusione)

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione del rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente art. 3.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 60 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 16 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 33, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso..

Art. 17 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 16.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d) e), f), g), h) e i) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI

Capo I – Disciplina di riferimento

Art. 19 (Norme applicabili)

Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 c.c..

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Capo II – Soci sovventori

Art. 20 (Soci sovventori)

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, la società cooperativa può emettere azioni nominative trasferibili a favore di soci sovventori secondo le disposizioni e con le finalità di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

Art. 21 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicare un acquirente di proprio gradimento.

Art. 22 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 23 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Capo III – Azioni di partecipazione cooperativa

Art. 24 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;

- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci della Cooperativa.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 25 (Recesso)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Capo IV – Strumenti finanziari partecipativi

Art. 26 (Strumenti finanziari partecipativi)

Possono essere ammessi come soci finanziatori della Cooperativa, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 59/92 e di cui ai precedenti Capi II e III.

Art. 27 (Modalità di emissione delle azioni)

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, di cui al presente Capo, deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 del codice civile, autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi.

Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 32, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 28 (Diritti patrimoniali)

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La delibera di emissione, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 29 (Recesso dei soci finanziatori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di un anno a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

TITOLO V

OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

Art. 30 (Obbligazioni)

L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'Organo Amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile.

Art. 31 (Strumenti finanziari non partecipativi)

La cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.

L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 32 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
 - 3) dai conferimenti effettuati dagli azionisti di partecipazione cooperativa;
 - 4) dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 33 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori);
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci operatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 33 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'organizzazione amministrativa della cooperativa sociale consente la netta separazione fra le gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa, pertanto è istituita una contabilità separata per i due diversi rami di impresa.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal titolo IV del presente statuto;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 32.

Art. 34 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto dall'Organo Amministrativo o da eventuale regolamento.

TITOLO VII

ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLE SPECIALI

Art. 35 (Qualificazione e competenze)

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- 4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 5) procede alla nomina degli Amministratori;
- 6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 8) approva i regolamenti interni;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 49.2 del presente statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

L'attribuzione all'Organo Amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 50 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 36 (Convocazione dell'assemblea)

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 33.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché Italia o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata a mano o con affissione presso la sede della società ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo deciso dall'Organo Amministrativo, almeno 8 giorni

prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 37 (Assemblee di seconda e ulteriore convocazione)

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 38 (Assemblea totalitaria)

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo Amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 39 (Assemblea ordinaria e straordinaria: determinazione dei quorum)

In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 40 (Norme per il computo dei quorum)

Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Art. 41 (Diritto di voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ai soci finanziatori è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte; a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 42 (Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore. I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di 4 soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

Art. 43 (Presidente e segretario dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 44 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori)

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 45 (Voto per corrispondenza)

E' ammesso il voto per corrispondenza nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;

b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente nell'avviso di convocazione;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

h) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 46 (Assemblee separate)

In presenza di diverse e/o particolari categorie di soci, o per discutere materie specifiche, possono tenersi assemblee separate.

Nel caso in cui la cooperativa superi tremila soci o venga a svolgere la propria attività in più province l'Organo Amministrativo potrà richiedere lo svolgimento di assemblee separate.

L'atto di convocazione, contenente l'ordine del giorno, darà indicazione del luogo di svolgimento delle assemblee separate.

Art. 47 (Assemblee speciali)

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;

2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;

- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

La assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

TITOLO VIII

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 48 (Composizione dell'organo amministrativo)

L'amministrazione della società è affidata, ai sensi dell'articolo 2380, comma 1, del codice civile, a scelta dell'assemblea, a un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 consiglieri, ovvero a un amministratore unico.

L'Amministratore Unico ovvero la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra i soci cooperatori.

Non possono essere eletti amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di tre società di capitali, non tenendosi conto nel computo delle società controllate o collegate dalla cooperativa.

Gli Amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'assemblea può anche stabilire una durata differenziata per i diversi amministratori.

Art. 49 (Diritto di nomina dei soci finanziatori)

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Alla nomina degli amministratori riservati ai soci finanziatori si procede con una delibera separata dei soli aventi diritto nel corso dell'assemblea; per l'approvazione della delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi nel rispetto dell'art. 41.

Art. 50 (Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo)

All'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua composizione, sono attribuiti, senza alcuna limitazione, i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale, senza eccezione alcuna, salva la competenza esclusiva dell'assemblea nei casi previsti dalla legge.

E a puro titolo esemplificativo:

- delibera sull'ammissione, recesso o esclusione dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redige il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- nomina i direttori, conferisce procure, sia generali che speciali;
- delibera l'adesione della società ad altre cooperative, a consorzi di cooperative o ad altri organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci;
- conferisce procure generali e speciali ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai dipendenti della cooperativa, fermo restando le facoltà attribuite al Presidente;
- delibera l'impiego dei fondi sociali e tutte le operazioni di carattere finanziario, mobiliare e immobiliare;
- delibera sulla apertura di conti correnti bancari e postali;
- redige il bilancio annuale di esercizio e ai sensi dell'art. 2 della L. 59/92 indica nella relazione sulla gestione di accompagnamento al bilancio i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari;
- documenta nella nota integrativa al bilancio i dati relativi alla prevalenza mutualistica previsti dall'art. 2513 del C.C..

L'Organo Amministrativo è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- a) la fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

L'Organo Amministrativo, qualora lo ritenga opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, può istituire appositi comitati scientifici, determinandone l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 51 (Presidente del consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 52 (Organi delegati)

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Gli organi delegati ogni qualvolta ne faccia richiesta il Consiglio di Amministrazione e comunque ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 53 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale (se nominato) con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica (se nominati).

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Art. 54 (Integrazione del Consiglio)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori

nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 55 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Il compenso viene determinato alla nomina ed è valido per l'intero mandato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti a qualcuno di essi.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso se determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale (se nominato). L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 56 (Rappresentanza)

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore Unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO IX

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 57 (Nomina e requisiti)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge; il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può riservare a tale categoria la nomina di un membro del Collegio Sindacale. In tale caso la nomina è effettuata con le modalità previste dall'art. 49.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art. 58 (Funzioni e poteri)

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita altresì il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma del codice civile.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Devono inoltre informare i soci in merito alle risultanze relative alla condizione di prevalenza della cooperativa così come prevista dall'art. 2513 c.c..

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 59 (Controllo contabile)

Al di fuori del caso di cui all'art. 58 il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409 – quinquies, primo comma, del c.c.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO X

CONTROVERSIE FRA SOCI E FRA SOCI E COOPERATIVA

Art. 60 (Clausola di conciliazione)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio arbitrale.

La sede del Collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina.

Il Collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il Collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 61 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 62 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 32.3, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 63 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 64 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato. L'Organo Amministrativo ed i sindaci se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'art. 2513 del c.c.. In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e 1/2 effettivamente dal capitale versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa né successivamente al suo scioglimento;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 65 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.